



## COMUNE di CAVAGNOLO

Città Metropolitana di Torino

Via C. Colombo, 168 - CAP 10020 - CF 82500670011 - P.Iva 01864760010 - Fax 011/9151565  
Tel 011/9151157 011/9151565 - info@comune.cavagnolo.to.it - cavagnolo@cert.ruparpiemonte.it

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

**APPROVATO IN DATA 17/4/2019 CON DELIBERAZIONE N. 23 DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

## **INDICE**

- Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'**
- Articolo 2 – ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE**
- Articolo 3 – NON TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE**
- Articolo 4 – CONTESTAZIONE E NOTIFICA**
- Articolo 5 – UFFICIO COMUNALE COMPETENTE ALL'APPLICAZIONE**
- Articolo 6 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**
- Articolo 7 – MEMORIE DIFENSIVE**
- Articolo 8 – CONTRODEDUZIONI DELL'ORGANO ACCERTATORE**
- Articolo 9 – AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI**
- Articolo 10 – COMPETENZE DELL'UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- Articolo 11 – ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE ED AUTOTUTELA**
- Articolo 12 – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
PECUNIARIE**
- Articolo 13 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLE  
SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- Articolo 14 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO RATEALE  
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**
- Articolo 15 – OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE**
- Articolo 16 – RISCOSSIONE COATTIVA**
- Articolo 17 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE**
- Articolo 18 – PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE**
- Articolo 19 – DISPOSIZIONI FINALI**

## **Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità**

1. Le presenti disposizioni si applicano per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie, il cui rapporto, ai sensi della Legge 689/1981, venga inviato dall'Organo accertatore al Sindaco del Comune di Cavagnolo, per competenza. Sono, pertanto, escluse dal campo di applicazione quelle previste e regolate da altra normativa.

2. La finalità del presente Regolamento è di disciplinare gli aspetti di dettaglio dell'applicazione delle suddette sanzioni pecuniarie e, nel contempo, divulgare agli interessati i principi e le disposizioni previsti in materia.

## **Articolo 2 – Accertamento della violazione**

1) La violazione di una norma per la quale è prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale, debitamente numerato e registrato dall'organo accertatore, che deve, di norma, contenere:

- l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione;
- le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- le generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni diciotto o incapace di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
- le generalità del legale rappresentante e/o del responsabile in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione;
- l'indicazione della norma o dei precetti che si ritengono violati;
- l'indicazione dell'Autorità competente dalla quale il trasgressore ha il diritto, se richiesto, di richiedere di essere sentito o a cui può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- le eventuali dichiarazioni del trasgressore;
- la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma dell'art. 16 della legge 689/1981, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
- la sottoscrizione del verbalizzante.

### **Articolo 3 - Non trasmissibilità dell'obbligazione**

L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

### **Articolo 4 - Contestazione e notifica**

1. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ed all'eventuale obbligato in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/1981;

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata, per tutte o per alcune delle persone indicate al comma precedente, l'agente accertatore notifica gli estremi della violazione agli interessati nel termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento, se trattasi di residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di 360 (trecentosessanta) giorni, se trattasi di residenti all'estero. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della Legge n. 689/1981.

### **Articolo 5 - Ufficio Comunale competente all'applicazione**

L'organizzazione dell'ufficio cui sono attribuite le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie resta disciplinato dal Regolamento Uffici e Servizi Comunali e/o dai relativi provvedimenti di organizzazione.

### **Articolo 6 - Pagamento in misura ridotta**

1. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 689/1981, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa (pari al doppio del minimo, se più favorevole, o a un terzo del massimo della sanzione edittale) deve avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data della notifica del processo verbale. Nel verbale devono essere indicate le modalità per effettuare il pagamento in misura ridotta in favore dell'Ente a cui spetta introitare le sanzioni per la violazione accertata.

2. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude, a tutti gli effetti di legge, il procedimento sanzionatorio. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati estinguendo l'obbligazione.

3. In caso di mancato pagamento nei termini, l'organo accertatore provvede a rimettere il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 689/81, all'Ufficio Sanzioni Amministrative di cui al precedente articolo 5.

## **Articolo 7 – Memorie difensive**

1. Il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono presentare in carta libera scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione al Responsabile dell'ufficio procedente presso il Comune di Cavagnolo entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data della contestazione o notifica della violazione, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981.

2. Gli scritti difensivi, sottoscritti a pena di nullità, devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono ed i motivi del ricorso.

## **Articolo 8 - Controdeduzioni dell'organo accertatore**

1. Qualora dagli scritti difensivi emergano circostanze di fatto o di diritto che siano relative alle valutazioni dell'organo accertatore o che abbiano rilevanza circa la procedura di accertamento seguita, l'ufficio accertatore produrrà le proprie controdeduzioni il più presto possibile e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della pratica.

2. L'eventuale presentazione di controdeduzioni è richiamata nel provvedimento finale.

## **Articolo 9 – Audizione degli interessati**

1. I soggetti a cui sono state applicate sanzioni amministrative possono chiedere di essere sentiti, producendo istanza scritta, indirizzata al Sindaco del Comune di Cavagnolo ed al Responsabile dell'Ufficio accertatore. A seguito di tali richieste, il Responsabile dell'Ufficio procedente, sentito il Sindaco, convoca gli interessati, con preavviso di almeno giorni 10 (dieci) rispetto alla data fissata, mediante avviso indicante il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. La convocazione avviene con notifica di atto a mezzo messo comunale o con raccomandata con avviso di ricevimento od in via informatica, se tale opzione sia stata indicata dall'istante negli scritti presentati.

2. Gli interessati potranno comparire personalmente od essere rappresentati da un legale di fiducia, munito di apposita delega o mediante procuratore speciale informato dei fatti e munito di procura notarile.

3. Sarà cura dell'Ufficio procedente redigere verbale di audizione che, se richiesto in copia, verrà consegnato ai soggetti interessati.

4. La mancata presentazione nel giorno fissato, senza alcuna giustificazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.

## **Articolo 10 – Competenze dell'Ufficio procedente**

### 1. L' Ufficio provvede a:

- verificare, ex articolo 17 della Legge 689/81, il mancato pagamento in misura ridotta ed avviare i successivi adempimenti;
- registrare i rapporti con i relativi verbali di accertamento sul registro informatico o cartaceo con formazione del relativo fascicolo;
- esaminare e verificare la regolarità formale dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo sull' osservanza delle disposizioni di legge, regolamenti ed ordinanze;
- ricevere ed esaminare gli scritti e memorie difensive presentate dai trasgressori e/o dagli obbligati in solido nei termini di legge;
- trasmettere memoria difensiva all'accertatore affinché esprima le proprie controdeduzioni in merito;
- richiedere, nei casi di particolare complessità, ulteriori eventuali pareri tecnici e/o legali scritti, comunque non obbligatori, né vincolanti, a organi interni e/o esterni in merito a varie problematiche poste dalla fattispecie esaminata;
- esaminare le controdeduzioni ed i pareri acquisiti;
- effettuare l'audizione personale del trasgressore e degli altri soggetti aventi diritto, se richiesta, e redigere il relativo verbale;
- predisporre il provvedimento conclusivo della procedura sanzionatoria. Pertanto, l'Ufficio dovrà predisporre ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento, determinando la somma dovuta, quale sanzione per la violazione, in base ai criteri di cui all'art. 13 della Legge 689/1981, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di notifica, oltre alle eventuali spese di spedizione, all'autore della violazione e/o alle persone solidamente obbligate, oppure dovrà, ai sensi del successivo articolo 11, provvedere alla redazione dell'ordinanza di archiviazione.
- notificare, entro i termini previsti dalla legge, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione o l'ordinanza motivata di archiviazione della stessa ai soggetti interessati, a mezzo del servizio postale o negli altri modi previsti dalla Legge;
- comunicare all'organo che ha trasmesso il verbale di accertamento, copia dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento o di archiviazione;
- istruire le eventuali istanze di rateizzazione del pagamento e predisporre il provvedimento di autorizzazione, nei casi previsti nel successivo art. 14;
- accertare l'avvenuto pagamento nei termini previsti;

- predisporre i ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con l'ordinanza di ingiunzione, come previsto dal successivo articolo 16.

### **Articolo 11 – Ordinanza di archiviazione ed autotutela**

1.L'ordinanza motivata di archiviazione viene emessa quando, dall'esame della documentazione e/o dall'esito dell'audizione, appaiono fondate le obiezioni sollevate ed emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido.

2.L'ordinanza motivata di archiviazione viene comunicata al soggetto indicato nel processo verbale di accertamento della sanzione.

3.E' fatta sempre salva la facoltà dell'organo accertatore, qualora ricorrano i presupposti, di procedere all'annullamento, in via di autotutela, del processo verbale, dandone comunicazione al soggetto interessato. In tal caso i processi verbali di accertamento vengono annullati d'ufficio, anche successivamente alla loro notificazione, dagli agenti che li hanno redatti. In ogni caso, la richiesta di archiviazione formulata dagli organi accertatori equivale all'annullamento d'ufficio.

### **Articolo 12 – Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie**

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., per ogni tipo di violazione alle norme regolamentari, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione pecuniaria specificamente stabilita dalla Legge, si applica una sanzione pecuniaria nel limite minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) e di un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).

E' fatta salva la facoltà, prevista dall'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, così come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24/07/2008 n. 125, attribuita alla Giunta Comunale di stabilire, per le violazioni delle ordinanze comunali, all'interno dei predetti limiti, un diverso importo in misura ridotta, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 7 bis sopra citato.

Le sanzioni potranno essere previste in misura diversa per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità o in misura fissa per tutte le violazioni, ai sensi del successivo articolo 13 del Regolamento.

### **Articolo 13 – Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative**

Il Responsabile del Servizio, nell'emettere l'ordinanza ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa, determina l'ammontare della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ii.. A tal fine:

-la "gravità della violazione" è desunta dall'entità e dall'intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità comportamentale del soggetto trasgressore;

-la personalità del trasgressore sarà valutata tenendo conto di precedenti illeciti amministrativi, attinenti la stessa materia, a lui già contestati;

-le condizioni economiche saranno valutate in modo tale da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo le risultanze degli atti d'ufficio o dalla specifica documentazione presentata.

Nella determinazione dell'importo indicato nell'ordinanza ingiunzione, il Responsabile segue, di norma, i criteri, di seguito, indicati:

a) se non vi sono scritti difensivi e se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma indicata nel verbale di accertamento e contestazione per il pagamento in misura ridotta, maggiorata del 20%;

b) se, dopo aver esaminato gli scritti difensivi presentati e le conseguenti controdeduzioni dell'agente accertatore, eseguita l'istruttoria della pratica, risulta la fondatezza dell'illecito amministrativo, si applica l'importo della somma indicata nel verbale di accertamento e contestazione per il pagamento in misura ridotta, maggiorata del 30%;

c) qualora sussista una prima reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri di cui all'art. 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorata del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica il massimo edittale;

d) se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo, si applica una sanzione pari al massimo edittale.

Per le violazioni amministrative per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta, la determinazione dell'ammontare della sanzione nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento è stabilita tenendo conto della gravità della violazione e secondo i seguenti criteri:

a) se non emergono elementi attenuanti, né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata, maggiorata del 20%;

b) se non vi sono scritti difensivi e se non emergono elementi attenuanti, né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata, maggiorata del 50%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica il massimo edittale;

c) se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo si applica una sanzione pari al massimo edittale.



#### **Articolo 14– Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative.**

1. Ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 689/1981, il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere, in carta libera, all' autorità competente, il pagamento rateale della sanzione con rate mensili da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 30 (trenta).

2. La richiesta di rateizzazione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del trasgressore che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento della sanzione in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione ritenuta idonea atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla sua attività imprenditoriale, lavorativa e sulla sua situazione familiare.

3. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza/ingiunzione di pagamento.

4. Il Responsabile del Servizio, ove ricorrano le condizioni suindicate, può accogliere l'istanza con proprio provvedimento motivato, specificando le modalità ed i termini delle rate di pagamento, attenendosi a quanto disposto dai seguenti commi.

5. Fatte salve situazioni particolarmente gravi debitamente documentate, la rateizzazione non può essere concessa per sanzioni il cui importo sia inferiore ad euro 200,00 (duecento/00).

6. L' obbligazione può essere estinta in ogni momento, mediante un unico pagamento delle rate residue.

7. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità competente, l'Ufficio avvertirà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che, nel caso non provveda, sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

#### **Articolo 15 – Opposizione all' ordinanza ingiunzione.**

1. Ai sensi dell'articolo 22 della Legge 689/1981, contro l'ordinanza/ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione esclusivamente davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato a norma dell'Art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 (GIUDICE DI PACE o TRIBUNALE), entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, ovvero 60 (sessanta) giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo servizio postale.

2. L' efficacia del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 150/2011.

### **Articolo 16 – Riscossione coattiva**

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute dai soggetti sanzionati non adempienti nei modi previsti dalla Legge.

### **Articolo 17 – Sanzioni amministrative accessorie**

1. Le sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste sono normalmente applicate con l'ordinanza ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689;

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono sempre applicate nel rispetto della suddetta Legge.

### **Articolo 18 – Pubblicità ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cavagnolo, secondo le disposizioni di cui agli artt. 124 e 134 del D. Lgs. 267/2000.

Copia del presente regolamento verrà pubblicata sul sito Internet del comune di Cavagnolo e trasmessa agli uffici per l'osservanza di tutti gli adempimenti di competenza.

### **Articolo 19 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 Novembre 1981 n. 689 ed al D. Lgs. n. 150/2011.

Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.